



**Modena Formazione
per la Pubblica Amministrazione
e per l'Impresa S.r.l.**

- Direzionale Modena Due - Via Scaglia Est, 9 - 41100 Modena -

Statuto della Società

(aggiornato in base alle disposizioni del D. Lgs. 17/1/2003, n. 6)

Modena, 21 Dicembre 2004

S T A T U T O

della Società a responsabilità limitata “Modena Formazione per la Pubblica Amministrazione e per l’Impresa S.r.l.” abbreviabile in “Modena Formazione s.r.l.”.

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E’ costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione “Modena Formazione per la Pubblica Amministrazione e per l’Impresa S.r.l.” abbreviabile in “Modena Formazione S.r.l.”.

Articolo 2 - SEDE

La Sede è nel Comune di Modena all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art.111 *ter* disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli Amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai Soci deliberare l’istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 3 - DURATA

La durata della Società è fissata al 31 Dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 4 - OGGETTO

La Società è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli Enti Locali in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale dell’Emilia Romagna del 30 Giugno 2003, n. 12, ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell’ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l’esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l’esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

Potrà inoltre promuovere l’incontro tra la domanda e l’offerta nell’ambito del mercato del lavoro operando come agenzia di ricerca del personale sia pubblico che privato.

La Società può compiere tutti gli atti occorrenti per l’attuazione dell’oggetto sociale, così tra l’altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche universitari, sia italiani che esteri;
- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l’acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre Società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385, e dalle ulteriori leggi in materia;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Articolo 5 - SOCI

Possono fare parte della Società gli enti pubblici, territoriali e non, le associazioni di categoria, le cooperative, i consorzi e tutti gli enti o soggetti che abbiano interesse per l’attività svolta dalla Società.

Possono altresì fare parte della Società soggetti privati, a condizione che non vengano superati i limiti fissati appresso.

In ogni caso la maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuta dagli enti pubblici.

Fermo restando il vincolo della partecipazione maggioritaria del capitale pubblico, il capitale sociale potrà essere aumentato con decisione dei Soci, i quali avranno diritto di opzione in proporzione alle quote da ciascuno detenute; la decisione dei Soci di aumento del capitale sociale, che dovrà risultare da verbale redatto da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2426.

L'ammissione di nuovi Soci, da attuare mediante aumento del capitale sociale, è soggetta a gradimento preventivo da parte dell'Assemblea ordinaria, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di non ammissione.

I Soci sono obbligati a rispettare incondizionatamente le disposizioni contenute nello Statuto e negli altri atti della Società e le deliberazioni legittimamente adottate da suoi organi.

Articolo 6 - RECESSO DEL SOCIO

Ha diritto di recedere dalla Società ciascun Socio che non ha consentito all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale o operazioni che ne comportino sostanziali modificazioni;
- b) la trasformazione, la fusione o la scissione della Società ;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) le modifiche dei diritti attribuiti ex art. 2468 4° comma codice civile;
- f) l'esclusione del diritto di opzione ex art. 2481 *bis* 1° comma;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

Ha diritto di recedere ciascun Socio assente o dissenziente alla deliberazione dei Soci riguardante l'introduzione o la soppressione della clausola compromissoria.

Il Socio che intende recedere deve comunicarlo all'Organo amministrativo mediante l'invio di lettera raccomandata da spedire entro quarantacinque giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso. La comunicazione di recesso deve indicare le generalità del Socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, l'Organo amministrativo è tenuto a comunicare mediante lettera raccomandata ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne ha avuto formale conoscenza.

Il diritto di recesso è privo di efficacia se la Società revoca entro novanta giorni la delibera che lo legittima o se la Società viene posta in liquidazione.

Ad ogni effetto del presente articolo il recesso deve essere comunicato all'Organo amministrativo attraverso lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno novanta giorni e si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo, producendo i suoi effetti dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

In difetto del termine di preavviso utile previsto in novanta giorni, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale successivo.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta senza il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione.

I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, sulla base del valore di mercato e della situazione patrimoniale risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio receduto; il pagamento deve essere fatto entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società su istanza della parte più diligente; si applica

in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 Cod. Civ.

L'Organo amministrativo, prima di procedere alla liquidazione del Socio recedente, è tenuto ad offrire in opzione le quote del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle quote possedute oppure può offrirle in opzione ad uno o più terzi concordemente individuati dai Soci. L'Organo amministrativo, nell'avvalersi di tale facoltà, dovrà comunque rispettare il termine di 180 giorni previsto dall'art. 2473 codice civile per il rimborso della partecipazione al Socio.

Il rimborso delle partecipazioni potrà pertanto avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da Soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 Cod. Civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto la Società viene posta in liquidazione.

Nel caso di deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482 e qualora i creditori sociali abbiano fatto opposizione, e questa sia accolta, la Società si scioglie.

Articolo 7 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Nel caso di Socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai Soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art 14. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta, il quale, tuttavia, potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il Socio escluso potrà attivare il Collegio arbitrale di cui al successivo art. 29 affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 6 in tema di rimborso della partecipazione del Socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Articolo 8 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di Euro 774.684,00 (settecentosettantaquattromilaseicentottantaquattro) diviso in quote di partecipazione al capitale sociale di valore nominale non inferiore ad Euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantaduevirgolaventotto).

Articolo 9 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481 *bis*-2481 *ter*) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 *ter*

Cod. Civ.; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 6 del presente Statuto.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482-2482 *bis*-2482 *ter*-2482 *quater*.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale qualora consti il consenso unanime di tutti i Soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 10 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I Soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 Cod. Civ.

Articolo 11 - PARTECIPAZIONI

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono in misura proporzionale ai conferimenti effettuati dai Soci.

La partecipazione di ciascun Socio alla Società non può essere di ammontare inferiore ad Euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantaduevirgolaventotto).

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

Articolo 12 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Il Socio che intende vendere in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo amministrativo che ne darà comunicazione immediata, e, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, agli altri Soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Entro novanta giorni da quello in cui stata è fatta la comunicazione all'Organo amministrativo, i Soci, dovranno comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, all'Organo amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciari.

In tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal Socio o dai Soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun Socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile purché a condizioni identiche a quelle offerte.

Tuttavia l'alienazione a terzi non Soci è soggetta al gradimento preventivo sulla persona o ente acquirente da parte dell'Assemblea ordinaria, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di non alienazione.

Le quote di partecipazione del capitale sociale non possono essere trasferite a titolo gratuito, sottoposte a pegno e costituite comunque in garanzia o essere assoggettate a costituzione di

usufrutto, se non con il consenso dell'Assemblea ordinaria, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di diniego.

Articolo 13 - DECISIONI DEI SOCI

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina del Collegio Sindacale e la loro revoca;
- d) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci .
- e) il gradimento sui nuovi Soci e le autorizzazioni per le altre operazioni indicati all'art. 12;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o Statuto);
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.
- h) le decisioni che uno o più Amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- i) le decisioni sugli argomenti per i quali i Soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei Soci;

Con riferimento alle materie di cui alle lettere f) e g), oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 14.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei Soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni Socio, regolarmente iscritto nel Libro dei Soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i Soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c) ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 14 - DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei Soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci, fermo restando che quelli tra i Soci che

non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'Assemblea i Soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel Libro dei Soci alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c.

Gli enti e le Società legalmente costituiti, possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vicepresidente e all'Amministratore Delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'Assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

L'Assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. (modificazioni dell'atto costitutivo/Statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti).

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei Soci dissenzienti.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci.

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 15 - DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art.13 del presente Statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art.14.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei Soci consenzienti;
- l'indicazione dei Soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun Socio nel Libro dei Soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni Socio, regolarmente iscritto nel Libro dei Soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei Soci sono prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei Soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 16 – AMMINISTRAZIONE

La Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri.

L'Assemblea ordinaria volta per volta con propria deliberazione determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori nominati dagli enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

La durata in carica degli Amministratori è stabilita per un periodo non superiore a tre esercizi sociali.

I componenti dell'Organo amministrativo:

- a) possono essere anche non Soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai Soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) sono rieleggibili;

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un amministratore nominato dall'ente pubblico, lo stesso viene sostituito con le stesse funzioni di un nuovo amministratore, nominato dallo stesso ente pubblico, cui era stata demandata la nomina dell'amministratore cessato.

Il nuovo amministratore così nominato resta in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di cui fa parte.

Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori non sono vincolati da divieto di cui all'art. 2390 del c.c. (divieto di concorrenza).

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale indennità annuale da determinarsi dall'Assemblea ordinaria dei Soci in sede di nomina o anche successivamente.

Articolo 17 – DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale oppure da almeno due dei suoi componenti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di questo ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un direttore, fissandone i poteri, anche di rappresentanza, le attribuzioni e la retribuzione a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può infine nominare comitati tecnici e procuratori speciali, determinandone i poteri e i compensi.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Articolo 18 – DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti ;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Articolo 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è munito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, fatte salve le limitazioni di cui all'art.13 e può pertanto compiere tutti gli atti di gestione che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto Sociale, ad eccezione di quanto riservato all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, salvo che non sia deliberato diversamente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta inoltre la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cessazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

La rappresentanza della Società spetta altresì a coloro cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato i propri poteri a norma dell'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 21 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della Società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 22 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 23 - ORGANO DI CONTROLLO

Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'Assemblea, quale organo di controllo, i Soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 13, possono nominare:

o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 24;

o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 25;

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 24.

Articolo 24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto, i membri del Collegio Sindacale con l'indicazione del relativo Presidente sono nominati con decisione dei Soci come stabilito all'art. 13 del presente Statuto. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in tema di Società per azioni (artt.2397 e ss.)

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 *bis* Cod. Civ. ed inoltre esercita il controllo contabile quando la Società non è tenuta al bilancio consolidato come previsto all'art. 2409 *bis* del Codice Civile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 Cod. Civ.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 Cod. Civ.

Articolo 25 - REVISORE

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.), il controllo contabile della Società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter Cod. Civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 *sexies* Cod. Civ.

Articolo 26 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano: in questo ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 27 – UTILI

Durante la vita della Società non verranno distribuiti utili, che saranno imputati a riserva legale per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e per il residuo saranno destinati dall'Assemblea alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale e per lo sviluppo della Società.

Articolo 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al Socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 *ter* Cod. Civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei Soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

L'attivo risultante dalla liquidazione finale è ripartito fra i Soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 29 - TITOLI DI DEBITO

La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dai Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.

La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero Soci della Società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli Amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 30 – PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i Soci, gli Amministratori, i Sindaci e i liquidatori ovvero tra i Soci relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto o comunque in dipendenza dal rapporto sociale, le parti saranno tenute ad esperire preventivamente il procedimento di conciliazione secondo il regolamento adottato dalla Camera di Conciliazione istituita ed operante presso la Camera di Commercio I.A.A. di Modena, con gli effetti e nel rispetto della disciplina di cui all'art. 40 D.Lgs. 17 Gennaio 2003, n° 5. Il procedimento di conciliazione potrà essere promosso ad iniziativa anche di una sola delle parti interessate.

Qualora il procedimento di conciliazione non abbia esito positivo, la controversia sarà rimessa ad un Collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, ad istanza della parte più diligente, dall'Assessore al Lavoro, Formazione, Scuola e Università della Regione Emilia Romagna, il quale designerà altresì il Presidente del Collegio arbitrale.

L'arbitrato ha natura rituale ed il Collegio deciderà la controversia secondo equità, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 36 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 5, con potere di decidere anche in merito alle spese dell'arbitrato.

La presente clausola arbitrale è vincolante per la Società e per tutti i Soci, inclusi coloro la cui qualità di Socio è oggetto di controversia, e vincola altresì gli Amministratori, i Sindaci e i liquidatori dal momento dell'accettazione dell'incarico.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art.6.

Articolo 31 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- il domicilio dei Soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal Libro Soci;
- le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico Socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di Soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di Società unipersonale;
- per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata;
- essendo la presente Società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle Società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di Società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di Società per azioni.